

**13 ottobre 2022 - n.22**

# I Jolly di Simone



<https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

**a cura di Simona Anzani**

# **Focus istituzionale**



## Rinnovo Contratto Enti Locali 2022: via libera del MEF

Anche per i 430 mila dipendenti di regioni ed enti locali il rinnovo del contratto ha quasi trovato la sua conclusione in questo travagliato 2022: il MEF ha finalmente dato il via libera

Il via libera del MEF segue a una lunghissima e articolata trattativa, culminata nella pre-intesa firmata da Aran e dalle organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Confederazione CISAL – CSA – Regioni Autonomie Locali. Mancava per ora, tuttavia, l'approvazione del MEF, che aveva sollevato alcune obiezioni sul testo della pre-intesa.

### Le obiezioni del MEF:

- I dubbi del MEF si concentravano sulla **copertura economica** che gli aumenti comporteranno: ricordiamo che si parla di **aumenti medi per 100 euro lordi**, con un **effetto complessivo da 117,53 euro nei calcoli di Funzione pubblica** che contempano anche lo sblocco dei **fondi accessori e i fondi per gli ordinamenti**.
- **Alla Ragioneria generale dello Stato non convincevano inoltre la declinazione particolare dell'area delle «elevate qualificazioni»**, che va nei fatti a **sostituire il meccanismo attuale delle «posizioni organizzative»** e le **tante «sezioni speciali»** che il contratto riserva alle professionalità specifiche in un mondo come quello degli enti locali che è largamente il più variegato all'interno della Pa.

Tuttavia adesso è arrivata la “bollinatura” anche dal Ministero.

**Rinnovo Contratto Enti Locali nel 2022: via libera del MEF:** L'approvazione definitiva arriva grazie a un dossier presentato a Palazzo Chigi per traghettare il testo all'intesa definitiva in consiglio dei ministri.

All'interno sono state inserite solo delle piccole osservazioni che non vanno ad apportare modifiche sostanziali al testo della pre-intesa già raggiunto.

**Risulta così scongiurato il pericolo che i primi veti posti al testo potessero congelare e procrastinare ulteriormente la sottoscrizione definitiva.**

**Cosa manca ancora per l'approvazione definitiva?:** Mancano adesso solamente due passaggi, obbligatori da procedura:

- passaggio, valutazione e approvazione definitiva al Consiglio dei Ministri
- e infine la certificazione della Corte dei conti.

Superati questi ultimi ostacoli potremmo dire che il rinnovo è stato portato a termine.

## Le novità del nuovo CCNL Enti Locali:

- Il nuovo contratto ha vigenza per le annualità 2019-2021, seppur rinnovato quest'anno, nel 2022.
- Aumenti stipendiali
- Arretrati
- Revisione del sistema di classificazione del personale
- Progressioni economiche orizzontali
- Disciplina del giorno festivo infrasettimanale
- Nuova sezione professioni ordinistiche
- Lavoro a distanza

<https://www.lentepubblica.it/personale-e-previdenza/rinnovo-contratto-enti-locali-2022-mef/>

# Attività produttive ed edilizia, in arrivo la piattaforma digitale degli sportelli Suap-Sue

## Digitalizzazione e interoperabilità al servizio di cittadini e imprese

**Presto tutti i Comuni italiani potranno accedere alla piattaforma digitale dedicata agli Sportelli unici per le attività produttive e dell'edilizia.** Si parte da una **prima indagine** per conoscere e mappare la situazione in tutto il Paese per realizzare **la completa digitalizzazione e interoperabilità degli sportelli e semplificare le procedure, come previsto dal Pnrr.** Un **percorso ambizioso di trasformazione digitale e di semplificazione** dei procedimenti amministrativi per offrire a cittadini e imprese servizi più efficienti e facilmente accessibili grazie a un **mix di azioni centrali e locali e risorse finanziarie dedicate.**

Con questo obiettivo, **il Dipartimento della Funzione pubblica ha inviato a tutti i Comuni italiani una nota confermata dal capo dipartimento di Palazzo Vidoni e dal segretario generale di Anci** (Associazione nazionale Comuni italiani), in cui **si informa e si invitano le amministrazioni a partecipare al grande piano di raccolta di informazioni per rilevare il livello reale di digitalizzazione nelle Pa titolari degli Sportelli unici.** Un piano che produrrà grandi benefici a partire dalla significativa riduzione dei tempi di completamento dei procedimenti amministrativi e degli oneri per gli utenti, ma anche per i Comuni stessi in termini di facilitazione dei processi gestionali.

In questo contesto si colloca il **sub-investimento del PNRR 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)”**, con l’obiettivo di raggiungere “la piena interoperabilità degli Sportelli Unici” così da poter garantire la **completa digitalizzazione e la standardizzazione delle procedure amministrative gestite attraverso gli sportelli unici.**

**“Più informazioni verranno raccolte sulla piattaforma, maggiore sarà la capacità di rispondere con azioni progettuali specifiche alle necessità dei Comuni e più sarà soddisfacente ed efficace la risposta a cittadini e imprese.** Per questo confidiamo nella massima collaborazione da parte di tutti. Non c’è vera digitalizzazione senza il **coinvolgimento del capitale umano pubblico.**

Abbiamo **destinato oltre 320 milioni del Pnrr per l’informatizzazione degli Sportelli**, con lo scopo di superare la **frammentazione delle procedure autorizzative e la mancanza di interoperabilità tra i sistemi informatici, che hanno frenato la loro piena operatività.** Oggi abbiamo finalmente l’opportunità di **standardizzare i processi e realizzare un’interfaccia unica - once only - a prescindere dalla suddivisione delle competenze tra amministrazioni diverse”**, sottolinea il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta.

<https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/13-10-2022/in-arrivo-piattaforma-digitale-suap-sue>

# Circolare Piao: i chiarimenti sul portale, un questionario e l'uso razionale dell'energia

## Nota circolare n. 2/2022

Indicazioni operative in materia di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (decreto Reclutamento).

### Quadro normativo

Nell'ambito delle **misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni** funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), **l'articolo 6 del decreto legge n. 80/2021 ha introdotto nell'ordinamento il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)**. Il nuovo documento di programmazione **deve essere adottato da tutte le pubbliche amministrazioni**, con **esclusione** delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro il 31 gennaio di ogni anno. **Il quadro normativo è stato completato con l'approvazione dei provvedimenti attuativi previsti dai commi 5 e 6 del citato articolo 6**. In particolare, **con il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81** (GU Serie Generale n.151 del 30-06-2022) sono stati individuati gli **adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione**. **Il decreto 30 giugno 2022, n. 132** (GU Serie Generale n.209 del 07-09-2022) **ha definito il contenuto del Piano, ivi incluse le modalità semplificate previste per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti**.

## Il Portale PIAO

**In attuazione dell'art. 13, comma 1, del citato decreto 30 giugno 2022, il Dipartimento della funzione pubblica ha messo a disposizione delle amministrazioni, a partire dal 1° luglio 2022, un Portale dedicato al Piano integrato di attività e amministrazione denominato "Portale PIAO".**

**Il Portale PIAO, raggiungibile all'indirizzo <http://piao.dfp.gov.it>, consente alle pubbliche amministrazioni il caricamento e la pubblicazione del Piano e la consultazione dei documenti di programmazione da parte di tutti i cittadini.**

**In un'apposita sezione del Portale saranno inoltre consultabili, una volta adottate, le linee guida elaborate dalle competenti autorità e sarà reso disponibile il template per la predisposizione del Piano per le pubbliche amministrazioni che lo richiedano. Per accedere all'area riservata del sito e procedere al caricamento del Piano, ogni amministrazione deve provvedere alla richiesta registrazione sul Portale, attraverso un soggetto preliminarmente individuato all'interno della propria struttura organizzativa.**

**L'utente richiede l'accreditamento in qualità di referente dell'Amministrazione compilando e sottoscrivendo un apposito modulo con il proprio nominativo, i dati di contatto e l'Amministrazione di appartenenza. Si segnala che l'utente dovrà essere dotato di firma digitale per effettuare la sottoscrizione della richiesta.**

L'amministrazione interessata riceve la **richiesta di registrazione tramite un messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presente sull'indice delle pubbliche amministrazioni (IPA)** e deve autorizzare o rigettare la richiesta, **a firma del dirigente responsabile**. L'utente riceve una **e-mail di notifica** che lo informa dell'esito della richiesta. **Completata la fase di registrazione**, il referente ha accesso all'area riservata, **dove può procedere al caricamento del Piano e richiederne la pubblicazione sul Portale**. **Si evidenzia** che il referente deve essere delegato dall'Amministrazione ad agire per suo conto nel caricamento della documentazione relativa al PIAO, nonché nel caricamento dei dati che verranno richiesti dal Dipartimento della funzione pubblica. **Il referente potrà inoltre, in una fase successiva, abilitare ulteriori soggetti a operare sul Portale**. Si invitano pertanto **le pubbliche amministrazioni a individuare come referente una figura non meramente operativa**; si specifica tuttavia che **il referente non deve avere necessariamente inquadramento dirigenziale**. Si segnala altresì che l'Amministrazione è **tenuta a revocare o sostituire tempestivamente il proprio referente in tutti i casi in cui ciò si renda necessario** (ad esempio, per avvenuto collocamento a riposo del referente).

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto-legge n. 80/2021, **le Amministrazioni tenute all'adozione del Piano devono trasmettere tempestivamente il proprio documento di programmazione al Dipartimento della funzione pubblica** utilizzando esclusivamente le apposite funzionalità presenti nell'Area riservata del Portale PIAO. Si invitano pertanto, **le Amministrazioni che abbiano proceduto all'invio del Piano all'indirizzo di posta elettronica certificata del Dipartimento della funzione pubblica a registrarsi sul Portale PIAO** ed effettuare quanto prima, ove non fosse già avvenuto, la trasmissione del documento sull'applicativo on line

## Questionario informativo sul ciclo di programmazione 2022-2024

Nella fase di prima applicazione del PIAO è intenzione del Dipartimento della funzione pubblica **identificare gli interventi necessari per il rafforzamento della capacità di programmazione strategica delle amministrazioni**, anche per la definizione degli **interventi volti alla formazione e qualificazione del personale delle pubbliche amministrazioni preposto alla redazione del Piano di cui all'articolo 12 del decreto 30 giugno 2022.**

A tal fine il Dipartimento ha richiesto il **supporto tecnico-metodologico della Commissione tecnica per la performance, istituita ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 105/2016 e nominata con decreto del ministro per la pubblica amministrazione 14 aprile 2022.** La Commissione tecnica, nella prima fase di indagine, ha individuato **cinque dimensioni di analisi (condizioni abilitanti, sistema di pianificazione e misurazione degli obiettivi, integrazione dei processi, valutazione della performance, e impatti del PIAO)** utili alla predisposizione di un breve questionario rivolto a tutte le amministrazioni tenute all'adozione del Piano.

La somministrazione del questionario rappresenta un importante **momento per acquisire, in un'ottica di collaborazione con le amministrazioni interessate, elementi informativi sul processo di pianificazione, programmazione e predisposizione del PIAO.** Inoltre, sulla base delle dimensioni individuate dalla Commissione tecnica, **il Dipartimento della funzione pubblica pubblicherà, in un'apposita sezione del Portale PIAO, un catalogo di buone pratiche di ausilio alle amministrazioni nel percorso attuativo delle disposizioni normative.**

**Tutte le amministrazioni in indirizzo sono chiamate a compilare il questionario on line** che sarà reso disponibile nell'area riservata del Portale PIAO **a partire dal 12 ottobre 2022. La scadenza per la compilazione del questionario è fissata al 31 ottobre 2022. Gli Organismi indipendenti di valutazione e i Nuclei di valutazione sono invitati a coadiuvare** ove necessario le amministrazioni nella compilazione dei questionari, al fine del loro tempestivo invio.

**Si precisa infine che possono procedere alla compilazione del questionario anche le amministrazioni che non abbiano ancora proceduto all'adozione del documento o per le quali i termini di approvazione del PIAO non sono ancora scaduti ai sensi dell'art. 8, comma 3, del DM 30 giugno 2022.**

### **Indicazioni in materia di efficientamento energetico e strumenti incentivanti**

In previsione del prossimo ciclo di programmazione e alla luce dell'attuale crisi energetica internazionale, **il Dipartimento della funzione pubblica intende evidenziare l'importanza del contributo che può essere apportato dalle amministrazioni pubbliche agli obiettivi legati al risparmio e all'efficientamento energetico.**

Si rammenta a tal proposito che, per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, **l'Unione europea è intervenuta con il Regolamento 2022/1369 del 5 agosto 2022 prevedendo misure volte a ridurre i consumi di gas naturale fino al 31 marzo 2023.** Il Dipartimento ha già fornito a riguardo **indicazioni operative nel documento "Dieci azioni per il risparmio energetico e l'uso intelligente e razionale dell'energia nella Pubblica Amministrazione"**, cui si rimanda per ulteriori approfondimenti. In questa sede **si invitano pertanto tutte le pubbliche amministrazioni a valutare l'opportuno inserimento, tra gli obiettivi della Sezione "Valore pubblico, performance, anticorruzione" del PIAO, di specifici obiettivi legati all'efficientamento energetico.**

L'azione di efficientamento potrà inoltre essere adeguatamente supportata anche attraverso **leve premiali messe a disposizione dall'ordinamento, come il c.d. "dividendo dell'efficienza"**. In base alla legislazione vigente, infatti, **una quota parte delle eventuali economie derivanti da riduzioni di spesa possono essere utilizzate per finanziare la contrattazione integrativa e per attivare gli istituti premianti previsti dall'art. 19 del d.lgs n. 150/2009**. A tal proposito si rimanda alle indicazioni per la destinazione alla contrattazione integrativa delle economie conseguite dalle amministrazioni per effetto dell'art. 61, comma 17 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e dell'art. 16, commi 4 e 5 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, contenute nella Circolare n. 13/2011 del Dipartimento della funzione pubblica.

<https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/11-10-2022/circolare-paio-chiarimenti-portale-risparmio-energetico>

## Parità di genere, Brunetta e Bonetti firmano le linee guida per la Pa

Provvedimento di approvazione del 7 ottobre delle linee guida, redatte dal Dipartimento per la funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità

**Le linee guida sono state elaborate in linea con i contenuti dell'articolo 5 del decreto-legge 36/2022 ("Pnrr 2"), su cui è arrivato il plauso della Commissione Ue, e riportano gli obiettivi prioritari che le amministrazioni devono perseguire** nell'individuare misure che attribuiscono vantaggi specifici, evitino o compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato, collocandoli nel contesto dei principi già acquisiti dall'Unione europea, nonché del quadro ordinamentale nazionale, normativo e programmatico.

**L'impianto delle linee guida è volutamente aperto e modulabile** sulla base delle diverse realtà che debbono confrontarsi con il tema. **L'invito che si evince con chiarezza è puntare a obiettivi concreti e percorribili**, lavorando con una nuova consapevolezza, identificando le criticità e affrontare gradualmente il rinnovamento di scelte organizzative e il ridisegno di processi di lavoro con un'attenzione costante all'equilibrio di genere.

**Il documento di indirizzo elaborato dal Dipartimento della Funzione pubblica di concerto con il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del consiglio dei ministri, si articola in due parti e un'appendice** con il glossario dei principali termini riferiti al tema dell'equilibrio di genere.

**La prima parte** individua lo **scenario di contesto** - con specifico riferimento all'ambito della Pubblica amministrazione - in cui si inseriscono le azioni promosse, con lo scopo di capitalizzare esperienze pregresse e di individuare i punti di sinergia e i comuni obiettivi con gli interventi a livello globale, europeo e nazionale.

**La seconda parte** si rivolge **direttamente alle amministrazioni**, in particolare agli uffici di vertice o a quelli incaricati della gestione delle risorse umane, ed entra nel merito delle azioni utili a migliorare la parità di genere nella Pubblica amministrazione.

**Il cuore delle indicazioni contenute nelle linee-guida**, che muove da **alcune evidenze empiriche** quali la misurazione di una presenza prevalentemente femminile nei ruoli impiegatizi della Pa che va, poi, assottigliandosi nelle posizioni apicali **è costituito da una check-list** che, nelle mani delle amministrazioni, deve **ispirare le scelte in merito agli strumenti operativi** che quotidianamente interessano la gestione del capitale umano in termini di accesso alle posizioni di maggiore responsabilità e di sviluppo dell'intera carriera lavorativa.

**L'elencazione delle misure muove dalla necessità di conoscere e misurare il fenomeno dello squilibrio di genere** nell'ambito di ciascuna organizzazione, adottando degli indicatori che diano evidenza, ad esempio, del ricorso analizzato "per genere" agli strumenti di flessibilità e di conciliazione vita-lavoro offerti dalle norme e dai contratti collettivi.

Altro punto di attenzione è quello legato alla **pesatura delle esperienze nell'ambito delle opportunità di carriera, soprattutto dirigenziale**. Nel testo si suggeriscono misure per evitare che, tra concorrenti di diverso sesso, possa determinarsi una discriminazione indiretta per effetto di periodi di assenza legati a fenomeni come la maternità.

**Le linee guida operano anche sul piano della cultura organizzativa**, prevedendo per esempio che l'amministrazione si organizzi per svolgere riunioni non oltre un certo orario, più facilmente confliggente con la necessità di gestire carichi familiari, e che si preveda comunque una modalità di svolgimento ibrida, prevedendo di default un collegamento in videoconferenza anche se vi sono partecipanti in presenza.

**Un ruolo rilevante è rivestito anche dall'accountability dell'amministrazione**, che deve abituarsi a esporre i dati che riguardano la propria organizzazione offrendo sempre anche la chiave di lettura di "genere", a partire dagli obblighi di trasparenza ad esempio sulle retribuzioni, dove si ritiene necessario far comparire anche i compensi connessi agli incarichi aggiuntivi, per non lasciare sottotraccia fenomeni di gender pay gap reali, ma striscianti in quanto non legati agli stipendi contrattuali, che sono necessariamente gli stessi per uomini e donne, ma a opportunità di guadagni aggiuntivi che si riconducono alla maggiore disponibilità di tempo extra-lavoro.

<https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/07-10-2022/parit%C3%A0-genere-brunetta-bonetti-firmano-linee-guida>

**Le sentenze  
ed i  
provvedimenti  
di interesse**



# Sciarra: “rispetto, trasparenza e fiducia: passano da qui l’indipendenza della magistratura e lo stato di diritto nel mondo”

Relazione di Silvana Sciarra, inviata alla Conferenza Mondiale sulla Giustizia Costituzionale (WCCJ), in corso a Bali dal 4 al 7 ottobre, dedicata a **GIUSTIZIA COSTITUZIONALE E PACE**

**“Rispetto, trasparenza e fiducia: si tratta di tre componenti dell’indipendenza della magistratura, che devono essere valutate e misurate rispetto ad altri poteri. La riflessione su standard comuni che garantiscano un funzionamento indipendente della magistratura dovrebbe essere portata più apertamente in primo piano, in uno sforzo congiunto necessario a rafforzare lo stato di diritto in tutto il mondo”.** È il passaggio finale della relazione inviata alla **Conferenza Mondiale sulla Giustizia Costituzionale (WCCJ)**, in corso a Bali dal 4 al 7 ottobre e dedicata a **GIUSTIZIA COSTITUZIONALE E PACE**, dalla presidente della Corte costituzionale Silvana Sciarra, impossibilitata a partecipare di persona alla sessione **“Rendiconto sull’indipendenza dei tribunali membri”**, presieduta dal presidente della Corte costituzionale austriaca Christoph Grabenwarter.

Sciarra, oltre a ricordare **il ruolo chiave dell’indipendenza dei media nel promuovere l’indipendenza della magistratura**, ha proposto di far circolare il più ampiamente possibile i risultati degli incontri della **Conferenza**, per esempio attraverso **dichiarazioni congiunte** da consegnare alla stampa e, se concordato, pubblicate nei siti web dei tribunali membri del WCCJ.

La Conferenza Mondiale sulla Giustizia Costituzionale **riunisce 119 Corti e Consigli Costituzionali e Corti Supreme in Africa, Americhe, Asia, Australia/Oceania ed Europa.**

**Promuove la giustizia costituzionale** – intesa come revisione costituzionale inclusa la giurisprudenza sui diritti umani – **come elemento chiave per la democrazia, la tutela dei diritti umani e lo stato di diritto. Lo scopo principale della Conferenza mondiale è facilitare il dialogo giudiziario tra i giudici costituzionali su scala mondiale.**

Poiché questi giudici a volte si trovano **in situazioni di conflitto con altri poteri statali a causa delle loro decisioni, la partecipazione alla Conferenza mondiale offre un forum che non solo consente di scambiare liberamente informazioni, ma anche di offrire sostegno alle Corti. Questo può essere importante per difendere i principi costituzionali, che i giudici sono chiamati a proteggere.**

[https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC\\_CS\\_20221007090409.pdf](https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20221007090409.pdf)

# Le regole della trasparenza valgono per tutti, anche per gli istituti scolastici

## Anac

**Tutti gli enti pubblici e privati tenuti a osservare le regole sulla trasparenza devono aver cura di monitorare costantemente l'aggiornamento e la completezza della sezione "Amministrazione trasparente".**

**L'assolvimento degli obblighi va rispettato anche se, come nel caso degli istituti scolastici, la norma non prevede la costituzione di Oiv (Organismo indipendente di valutazione). L'assenza di Oiv anzi deve portare alla ricerca delle soluzioni organizzative interne idonee a svolgere la funzione di attestazione in materia di trasparenza. Così l'Anac replica alla nota con cui Attilio Fratta, presidente nazionale del sindacato dei presidi Dirigenti scuola, lamentava nuovi obblighi attribuiti dall'Autorità ai dirigenti scolastici in un avviso del 5 ottobre scorso.**

Anac ricorda che, in realtà, **già nel 2016 aveva precisato che le incombenze relative al rispetto degli obblighi di trasparenza sono attribuite al dirigente scolastico quale responsabile della trasparenza di ogni scuola.** Di conseguenza, l'avviso pubblicato sul sito Anac il 5 ottobre è in linea con le indicazioni fornite in materia di trasparenza delle istituzioni scolastiche, anche con riferimento ai presidi.

**Anac tuttavia assicura una fattiva collaborazione istituzionale e si dichiara disponibile a cercare le soluzioni organizzative più idonee a favorire la funzione di attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza da parte degli istituti scolastici.**

<https://www.anticorruzione.it/-/le-regole-della-trasparenza-valgono-per-tutti-anche-per-gli-istituti-scolastici>

# Il Consiglio di Stato si esprime in materia di finanza di progetto e sulla fase “pre-procedimentale”.

Consiglio di Stato, Sez. III, sent. del 19 settembre 2022, n. 8072.

La giurisprudenza in materia di **progetto di finanza (ad iniziativa privata)**, in base alla normativa di settore (**art.183, co.15, d.lgs. n.50/2016**), ritiene che **la prima fase sia “pre-procedimentale”**, funzionale alla fattibilità di una data opera ed incentrata sull’interesse pubblico in relazione a tale opera - fase dunque ad elevata discrezionalità - **non sindacabile nel merito, a fronte della quale il privato promotore vanta mere aspettative di fatto, accollandosi il rischio che la proposta non vada a buon fine.**

È stato ancora affermato (da Cons. Stato, sez. V, 23 giugno 2020, n. 4015) che:...”**quand'anche fosse stato non solo individuato il promotore ma anche, ritenuto di pubblico interesse, il progetto dallo stesso presentato, l'Amministrazione pubblica ...non sarebbe comunque vincolata a dare corso alla procedura di gara, essendo libera di scegliere**, attraverso valutazioni attinenti al merito e non sindacabili in sede giurisdizionale se, per la tutela dell’interesse pubblico, **sia più opportuno affidare il progetto per la sua esecuzione ovvero rinviare la sua realizzazione, ovvero non procedere affatto”** (cfr.Cons. Stato, V, 4 febbraio 2019, n. 820).

**Il ricorso all'atto tutorio da parte della Amministrazione pubblica è, dunque, conforme alle prescrizioni normative come interpretate dalla suestesa giurisprudenza amministrativa.**

Ne consegue che **alcun ragionevole affidamento può ritenersi ingenerato in capo ai proponenti**, dovendosi ritenere che, dalla proposta formulata illo tempore, **non possa che originare favore del proponente un'unica mera aspettativa, inidonea a dar luogo, come adombrato da parte appellante, ad una responsabilità contrattuale, in assenza di un comportamento dell'amministrazione contrario ai principi di buona fede intesa in senso oggettivo.** In tema di project financing, il Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire (sentenza 13 marzo 2017, n. 1139), che: **"la dichiarazione di pubblico interesse" della proposta... non obbliga affatto l'amministrazione né ad approvare il progetto né ad indire la gara per l'affidamento della relativa concessione che, anche una volta dichiarata di pubblico interesse una proposta di realizzazione di lavori pubblici ed individuato il promotore privato, l'Amministrazione non è tenuta a dare corso alla procedura di gara per l'affidamento della relativa concessione e la valutazione amministrativa della perdurante attualità dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera continua ad essere immanente ed insindacabile nel merito.**

<https://www.ildirittoamministrativo.it/Il-Consiglio-di-Stato-si-esprime-in-materia-di-finanza-di-progetto-e-sulla-fase-pre-procedimentale/ult2992>

# Tutela del patrimonio culturale e differenza tra discrezionalità amministrativa e tecnica. Pronuncia del Consiglio di Stato.

Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. del 23 settembre 2022 n. 8167.

**Negli ordinamenti democratici e pluralisti si richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. Così come per i 'diritti' (sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 2013), anche per gli 'interessi' di rango costituzionale (vieppiù quando assegnati alla cura di corpi amministrativi diversi) va ribadito che a nessuno di essi la Carta garantisce una prevalenza assoluta sugli altri. La loro tutela deve essere «sistemica» e perseguita in un rapporto di integrazione reciproca**

**La primarietà di valori come la tutela del patrimonio culturale o dell'ambiente implica che gli stessi non possono essere interamente sacrificati al cospetto di altri interessi (ancorché costituzionalmente tutelati) e che di essi si tenga necessariamente conto nei complessi processi decisionali pubblici, ma non ne legittima una concezione 'totalizzante' come fossero posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, necessariamente mobile e dinamico, deve essere ricercato – dal legislatore nella statuizione delle norme, dall'Amministrazione in sede procedimentale, e dal giudice in sede di controllo – secondo principi di proporzionalità e di ragionevolezza.**

**In virtù del principio di integrazione delle tutele** – riconosciuto, sia a livello europeo (art. 11 del TFUE), sia nazionale (art. 3-quater del d.lgs. n. 152 del 2006, sia pure con una formulazione ellittica che lo sottintende) – **le esigenze di tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle altre pertinenti politiche pubbliche, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.**

**Il principio si impone non solo nei rapporti tra ambiente e attività produttive** – rispetto al quale la recente legge di riforma costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1, **nell'accostare dialetticamente la tutela dell'ambiente con il valore dell'iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), segna il superamento del bilanciamento tra valori contrapposti all'insegna di una nuova assiologia compositiva** – ma anche al fine di individuare un adeguato equilibrio tra ambiente e patrimonio culturale, nel senso che **l'esigenza di tutelare il secondo deve integrarsi con la necessità di preservare il primo.** Se il **principio di proporzionalità rappresenta il criterio alla stregua del quale mediare** e comporre il potenziale conflitto tra i due valori costituzionali all'interno di un quadro argomentativo razionale, **il principio di integrazione costituisce la direttiva di metodo.** La piena **integrazione tra le varie discipline incidenti sull'uso del territorio,** richiede di abbandonare il modello delle «tutele parallele» degli interessi differenziati che radicalizzano il conflitto tra i diversi soggetti chiamati ad intervenire nei processi decisionali.

**A differenza delle scelte politico-amministrative** (c.d. «discrezionalità amministrativa») – dove il sindacato giurisdizionale è incentrato sulla **'ragionevole' ponderazione degli interessi, pubblici e privati,** non previamente selezionati e graduati dalle norme – le valutazioni dei **fatti complessi richiedenti particolari competenze** (c.d. «discrezionalità tecnica») vanno vagliate al lume del diverso e più severo parametro **della 'attendibilità' tecnico-scientifica.**

Quando la **valutazione del fatto complesso viene preso in considerazione dalla norma attributiva del potere**, non nella **dimensione oggettiva di fatto 'storico'**, bensì di fatto **'mediato' dalla valutazione casistica e concreta delegata all'Amministrazione**, il giudice non è chiamato, sempre e comunque, a **'definire' la fattispecie sostanziale**. Difettando parametri normativi a priori che possano fungere da premessa del ragionamento sillogistico, **il giudice non 'deduce' ma 'valuta' se la decisione pubblica rientri o meno nella (ristretta) gamma delle risposte maggiormente plausibili e convincenti alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli altri elementi del caso concreto**. È ben possibile per **l'interessato – oltre a far valere il rispetto delle garanzie formali e procedurali strumentali alla tutela della propria posizione giuridica e gli indici di eccesso di potere – contestare ab intrinseco il nucleo dell'apprezzamento complesso**, ma in tal caso egli ha **l'onere di metterne seriamente in discussione l'attendibilità tecnico-scientifica**. Se **questo onere non viene assolto e si fronteggiano soltanto opinioni divergenti, tutte parimenti plausibili, il giudice deve dare prevalenza alla posizione espressa dall'organo istituzionalmente investito** (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) **della competenza ad adottare decisione collettive, rispetto alla prospettazione individuale dell'interessato**. In quest'ultimo caso, non si tratta di garantire all'Amministrazione un privilegio di insindacabilità (che sarebbe contrastante con il principio del giusto processo), ma di **dare seguito, sul piano del processo, alla scelta legislativa di non disciplinare il conflitto di interessi ma di apprestare solo i modi e i procedimenti per la sua risoluzione**

<https://www.ildirittoamministrativo.it/Tutela-del-patrimonio-culturale-differenza-tra-discrezionalit%C3%A0-amministrativa-e-tecnica-Consiglio-Stato/ult2985>

# Conseguenze delle sanzioni interdittive dell'ANAC irrogate in pendenza di una procedura di gara. Pronuncia del TAR Napoli.

TAR Napoli, Sez. VIII, sent. del 7 ottobre 2022, n. 6203.

Dalla lettura delle disposizioni appena richiamate è possibile ricavare che **l'operatore economico deve essere immediatamente escluso ogni volta in cui la sanzione interdittiva dell'ANAC venga irrogata in pendenza di una procedura di gara.**

Come affermato da recente giurisprudenza, che questo Collegio condivide, **la sanzione non produce un mero effetto preclusivo, ma altresì espulsivo** (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 27 novembre 2019, n. 5593; cfr. anche Cons. Stato, sez. V, n. 386/2021 e T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n. 3545/2022 e n. 5354/2021).

A tale conclusione **conduce innanzi tutto l'interpretazione letterale delle norme richiamate.**

Ed invero il comma 6, come visto, prevede che **l'esclusione degli operatori economici privi dei requisiti di partecipazione possa intervenire "in qualunque momento della procedura", a causa di atti compiuti o omessi "prima o nel corso della procedura".**

Inoltre, la lett. f ter nel prevedere che **"Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico", da un lato preclude l'ultrattività della sanzione, dall'altro, però, ne conferma in modo inequivoco la natura di motivo di esclusione** che, alla stregua di quanto sopra evidenziato, produce i propri effetti nelle procedure in corso, rendendo doverosa la misura espulsiva, anche successiva all'aggiudicazione, della società destinataria della sanzione.

Ad ulteriore sostegno della suddetta tesi, inoltre, può essere altresì invocata l'**esigenza di assicurare alle sanzioni un "concreto grado di effettività" alle misure sanzionatorie adottate dall'ANAC** (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 27 novembre 2019, n. 5593), **così come la necessità di dare rigorosa applicazione ai principi di buona fede e leale collaborazione applicabili alle gare pubbliche.**

Infine, certamente assume portata dirimente **il generale principio in base al quale i partecipanti alle gare pubbliche devono possedere i requisiti di partecipazione ininterrottamente durante tutto il periodo di svolgimento della gara, dal giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fino all'aggiudicazione della gara, alla stipula del contratto e fino alla fase di esecuzione del contratto** (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 20 luglio 2015, n.8; di recente anche Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 2019, n. 1141).

In proposito **vale ribadire che la regola posta dall'articolo 80, commi 6 e 12, del D.L. 50/2016 ha un ambito che non resta confinato alla mera e contingente irrogazione della sanzione, ma possiede una forza espansiva ben maggiore che gli deriva dal fatto di costituire espressione ed applicazione del principio generale di continuità ed immanenza nel possesso dei requisiti di partecipazione** (non solo ai fini dell'ammissione e della partecipazione alla singola gara, ma anche) per tutto il periodo di materiale espletamento di analoghi servizi contrattualmente appaltati con altre pubbliche gare e fino al loro esaurimento.

**In argomento il Consiglio di Stato ha precisato che la misura interdittiva che scaturisce dall'iscrizione nel casellario A.N.A.C. ha:**

- **effetti preventivi diretti** consistenti **nell'inibizione, o sospensione, della possibilità** per l'operatore economico di **partecipare alle gare che saranno** indette dopo l'iscrizione, per tutto il periodo di durata dell'efficacia di questa;

- **ha effetti immediati indiretti, distinti in due fattispecie;** e segnatamente: **o la perdita**, nelle more di una diversa procedura di gara, **della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione; o l'obbligo di rappresentare comunque tale circostanza alla stazione appaltante.** Soltanto rispetto all'obbligo dichiarativo l'onere imposto alle imprese è funzionale a consentire alle stesse stazioni appaltanti ogni opportuna valutazione circa l'affidabilità professionale dell'operatore economico; quanto, invece, alla perdita della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, vale che "la capacità a contrarre con la Pubblica amministrazione - sospesa a seguito di tale provvedimento [la misura interdittiva disposta dall'A.n.a.c.] - integra indubbiamente un requisito di ordine generale per la partecipazione alle gare" che viene a mancare (Cons. Stato, sez. V, n. 8514/2019).

Con ulteriore profilo di censura **la ricorrente deduce che, in ogni caso, anche a non volere ritenere che tale motivo di esclusione operi anche con riferimento ai contratti in corso di esecuzione di un contratto già stipulato, esso non ha carattere automatico, dovendo la Stazione appaltante farsi necessariamente carico, nell'esercizio della propria discrezionalità, di motivare perché l'iscrizione dell'impresa esecutrice nella Sezione B del Casellario ANAC abbia determinato la rottura del rapporto fiduciario inter partes.**

<https://www.ildirittoamministrativo.it/Conseguenze-delle-sanzioni-interdittive-ANAC-irrogate-in-pendenza-di-una-procedura-di-gara-TAR-Na-poli/ult2986>

# **Non è emulativa una richiesta di accesso agli atti se l'estensione oggettiva appare compatibile con le finalità di controllo**

Consiglio di Stato, sentenza n. 8688 del 11 ottobre 2022

Va, in primo luogo, **escluso che la richiesta di accesso del consigliere debba essere motivata come finalizzata ad esercitare una determinata prerogativa della carica.**

Piuttosto, **pur essendo queste ultime le finalità che integrano la ratio del diritto all'accesso riconosciuto al consigliere comunale e provinciale** (individuate nell'ordine anzidetto dalla giurisprudenza in materia: cfr. Cons. Stato, V, 5 settembre 2014, n. 4525), **va ribadito che l'accesso agli atti esercitato ai sensi dell'art. 43 d.lgs. n. 267 del 2000 ha natura e caratteri diversi rispetto alle altre forme di accesso poiché si esprime in un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento delle funzioni del consigliere**, senza che gli si possa imporre di specificamente indicare le **ragioni della propria richiesta atteso che, diversamente opinando, sarebbe introdotta una sorta di controllo dell'ente, attraverso i propri uffici, sull'esercizio delle funzioni consiliari** (così, da ultimo, Cons. Stato, V, 13 agosto 2020, n. 5032).

**L'espressione contenuta nella norma di riferimento (art. 43, comma 2, TUEL), laddove fa riferimento a notizie e informazioni "utili" all'espletamento del mandato non è interpretabile come prescrittiva di un limite, ma piuttosto nel senso che tale aggettivo comporta l'estensione del diritto di accesso a qualsiasi atto ravvisato utile per l'esercizio delle funzioni (Cons. Stato, n. 4525/2014, cit.; id., IV, 12 febbraio 2013, n. 843, richiamate da id., V, n. 5032/20 cit.).**


**La lettura della richiesta inoltrata dal consigliere X per il tramite del proprio legale (anche soltanto della parte sopra trascritta esaminando il primo motivo di appello) consente di comprendere senza alcun dubbio le ragioni dell'istanza (specificate nella volontà di "controllo sulle spese dell'ente") ed il suo fondamento giuridico.**

**Non si tratta di richiesta generica, né di richiesta, da potersi qualificare come "emulativa" in ragione dei documenti che ne sono oggetto (essendo a questi logicamente collegata l'indicata finalità dell'accesso) o delle modalità con le quali è stato esercitato il diritto (né gravose né inutilmente ripetitive: cfr., per tali limiti, Cons. Stato, V, 2 marzo 2018, n. 1298).**

**Quanto a queste ultime, l'estensione della richiesta a tutti gli incarichi professionali conferiti all'avv. ... negli anni dal 2016 al 2019/20, non la rende, per ciò soltanto, emulativa poiché l'estensione oggettiva e temporale appare compatibile con la finalità di controllo indicata come perseguita.**

<https://iusmanagement.org/2022/10/11/non-e-emulativa-una-richiesta-di-accesso-agli-atti-se-lestensione-oggettiva-appare-compatibile-con-le-finalita-di-controllo/>

**La dottrina**



**Linee guida sulla parità di genere nella PA, tra interessanti suggestioni e consueta burocrazia**

*il sito delle* **AUTONOMIE LOCALI**

<https://leautonomie.asmel.eu/1867-2/>

# Il difetto di motivazione nei provvedimenti amministrativi



<https://www.diritto.it/il-difetto-di-motivazione-nei-provvedimenti-amministrativi/>

# Le Relazioni di accompagnamento alle leggi e agli atti aventi forza di legge



<https://www.diritto.it/le-relazioni-di-accompagnamento-alle-leggi-e-agli-atti-aventi-forza-di-legge/>

# R.T.I. e principio di immodificabilità soggettiva: il punto dell'adunanza plenaria



[http://www.salvisjuribus.it/r-t-i-e-principio-di-immodificabilita-soggettiva-il-punto-delladunanza-plenaria/?feed\\_id=870&unique\\_id=63356d4fcabe1&fbclid=IwAR27hGuJEMHST0Wcp43WHxsxxtbVsvz1xUBWiSKGdSHBUNIXbNmTRHD0Pg](http://www.salvisjuribus.it/r-t-i-e-principio-di-immodificabilita-soggettiva-il-punto-delladunanza-plenaria/?feed_id=870&unique_id=63356d4fcabe1&fbclid=IwAR27hGuJEMHST0Wcp43WHxsxxtbVsvz1xUBWiSKGdSHBUNIXbNmTRHD0Pg)

# Trattamento dati: finalità e basi giuridiche, correlate ma distinte



<https://www.altalex.com/documents/news/2022/10/12/trattamento-dati-finalita-basi-giuridiche-correlate-distinte>

# Tutte le contraddizioni del “dividendo di efficienza” per il risparmio energetico

*il sito delle* **AUTONOMIE LOCALI**

<https://leautonomie.asmel.eu/tutte-le-contraddizioni-del-dividendo-di-efficienza-per-il-risparmio-energetico/>

# Conclusione



*“Si è uno studente finché si ha ancora qualcosa da imparare, e questo significa per tutta la vita”*

*(Henry L. Doherty)*

“Grazie per averci seguito...  
Mi trovi anche su ...”

<https://community.omniavis.it/>

[https://www.youtube.com/channel/UCkXXWPcvX97TrIb-1b  
ORtLA](https://www.youtube.com/channel/UCkXXWPcvX97TrIb-1bORtLA)

<https://www.youtube.com/user/omniavis>

*Simona Anzani*

